



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Disegno di legge concernente "Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2016, n. 6 (bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2017-2018) conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 2017."**

Relazione

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 2017 l'Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio richiama il dispositivo della sentenza medesima, secondo cui si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 11 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018) e dichiara, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale della legge regionale Sardegna n. 6 del 2016 nei sensi di cui in motivazione. L'Assessore prosegue, richiamando il passaggio della sentenza in cui la Corte invita la Regione autonoma Sardegna ad assumere appropriati provvedimenti di carattere finanziario, finalizzati all'impiego delle risorse disponibili per il riequilibrio del bilancio 2016 e del successivo biennio.

L'Assessore prosegue informando che il complesso quadro normativo regionale determinatosi nel 2016 prima del deposito della sopra richiamata sentenza, suscettibile di essere inciso direttamente o indirettamente dagli effetti del giudicato costituzionale, e le possibili modalità tecniche con le quali adempiere alle prescrizioni ivi contenute ha reso necessari specifici approfondimenti sia di carattere giuridico che tecnico contabile, operati in stretto raccordo tra gli uffici regionali e quelli della Ragioneria Generale dello Stato, con l'opportuno supporto specialistico legale. L'esito degli approfondimenti, di cui è stata resa edotta anche la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ha indotto a ritenere adeguato ed aderente alla decisione della Corte Costituzionale un articolato percorso di modifiche normative che interessa, per prima, la legge regionale n. 6 del 2016 e che si estende, in via consequenziale, anche alle successive leggi regionali n. 32 e n. 36 del 2016.

Secondo l'interpretazione stretta e costituzionalmente orientata data dalla Corte alle disposizioni dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118/2011, in riferimento ai principi dell'art. 81 della Costituzione, il dispositivo della sentenza ha infatti sancito l'illegittimità dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2016, estendendola all'intera legge regionale nelle parti in cui consente nell'esercizio 2016 una spesa in disavanzo di euro 31.553.438,75, senza esplicitare le circostanze di fatto e di diritto che legittimano l'impiego del disavanzo tecnico. Tale illegittimità è comunque da intendersi parziale, in quanto la legge regionale n. 6/2016 è tutt'ora vigente nelle parti non incise



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

dal vizio suddetto.

Da ciò consegue la necessità di apportare gli adeguati correttivi alla legge regionale n. 6/2016 intervenendo sugli elementi che hanno generato il vizio riscontrato dalla Corte Costituzionale, in modo da ripristinare fin dall'origine gli equilibri del bilancio triennale 2016-2018.

Un eventuale intervento con legge successiva ed autonoma, come già si era inteso fare con la legge 5 dicembre 2017, n. 32, sarebbe stato infatti percorribile solo qualora non fosse nel frattempo intervenuta la richiamata pronunzia che ha caducato il bilancio 2016-2018 nei termini di cui sopra; la suddetta sopravvenienza, invece, rende - ora - necessario un ripristino della legittimità del medesimo documento di bilancio e costringe quindi ad apportare i correttivi *ab origine* nella stessa legge 6/2016 e relativi allegati. Quanto alla modalità di correzione della legge n. 6/2016, anche sulla base dei pareri legali assunti in merito, si è ritenuto coerente sia con la decisione del Giudice che con la scelta già operata con la legge n. 32/2016 effettuare il riassorbimento del disavanzo mediante pari contrazione delle autorizzazioni di spesa relative all'esercizio 2016, risultate eccedenti rispetto agli impegni assunti nel medesimo esercizio.

In particolare, vanno reintrodotte le decisioni di bilancio annullate dalla sentenza debitamente rettificata nella forma e nella sostanza, con evidenza:

1. del riassorbimento nell'esercizio 2016 del disavanzo, attraverso le variazioni in diminuzione degli stanziamenti di spesa necessarie per ottenere tale risultato, garantendo quindi il ripristino del pareggio del bilancio nel rispetto dei principi posti dall'art. 81 della Costituzione;
2. della conseguente ridefinizione del livello della spesa complessivamente autorizzata per il 2016 nonché dell'autorizzazione degli impegni e liquidazioni per il suddetto ammontare;
3. dell'adeguamento degli stanziamenti del 2017 destinati originariamente a dare parziale copertura, per euro 1.355.608,79, al disavanzo da riaccertamento straordinario di parte corrente dell'anno precedente, che vanno rettificati per effetto del riassorbimento di cui al punto 1.;
4. dell'accantonamento in spesa degli avanzi degli esercizi 2017 e 2018 derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui, rispettivamente pari ad euro 136.897.078,26 e ad euro 34.659.698,87, con la conseguente dimostrazione del pareggio di bilancio per ciascun esercizio;
5. dell'approvazione del bilancio triennale 2016-2018 come sopra rettificato, corredato di tutti gli allegati che sostituiscono i precedenti allegati alla legge n. 6/2016.

Nel dettaglio, l'Assessore informa che si è provveduto all'integrale riassorbimento del disavanzo



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

del 2016 con le seguenti diminuzioni degli stanziamenti di spesa 2016 sovrastimati in sede di predisposizione della manovra di bilancio 2016-2018:

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Cdr	Importo
4	50	2	SC08.0118	00.03.01.04	4.357.000,00
4	50	2	SC08.0121	00.03.01.04	7.930.000,00
1	50	1	SC08.0070	00.03.01.04	1.237.000,00
1	50	1	SC08.0083	00.03.01.04	3.476.000,00
1	50	1	SC08.0087	00.03.01.04	11.529.000,00
1	1	10	SC01.0128	00.02.02.03	1.696.956,90
1	1	10	SC01.0165	00.03.01.06	1.013.714,88
1	1	10	SC01.0354	00.10.01.01	313.766,97
					31.553.438,75

In merito alla natura delle poste di spesa oggetto di riduzione, di cui alla precedente tabella, quelle riferite alla missione 50, programmi 1 e 2, per complessivi euro 28.529.000 riguardano quota interessi e quota capitale di rate di mutui, mentre quelle riferite alla missione 1, programma 10, riguardano retribuzioni e oneri per il personale.

In dettaglio, i capitoli SC08.0118 e SC08.0083 si riferiscono, rispettivamente, alle quote capitali e alle quote interessi delle rate di rimborso del mutuo infrastrutture a erogazione multipla stipulato nel 2015 (che prevede uno specifico piano di ammortamento per ciascuna erogazione richiesta, in base al tasso di interesse vigente al momento della stessa). In sede di predisposizione della manovra, i capitoli sopra citati prevedevamo uno stanziamento tale da consentire il pagamento delle rate di rimborso già dal 1° semestre 2016. Al momento dell'approvazione definitiva della legge n. 6/2016 (11 aprile), le previsioni suddette relative agli oneri finanziari per il 2016 sono risultate sovrastimate, in quanto l'andamento dei cronoprogrammi di spesa degli interventi, così come andava delineandosi sulla base delle comunicazioni che via via giungevano dagli enti attuatori, aveva evidenziato fin dal mese di marzo 2016 un rallentamento del processo di spesa, dovuto principalmente alle difficoltà connesse all'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti. Questo implicava uno slittamento delle uscite di cassa e della conseguente richiesta all'Istituto mutuante di erogazione dei fondi, ben oltre il 1° semestre 2016. Da ciò consegue la scelta di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

programmare un'unica richiesta di erogazione all'Istituto mutuante nell'ultimo periodo utile previsto dalla convenzione (30 novembre), consentendo lo slittamento della data di primo pagamento delle corrispondenti rate di rimborso dal 31.12.2016 al 30.06.2017. Tale scelta, che comporta solamente un rinvio temporale del pagamento della rata, non incide sull'ammontare del tiraggio programmato e quindi sugli stanziamenti di entrata relativi all'erogazione del mutuo e quelli di spesa per gli investimenti correlati.

I capitoli SC08.0121 e SC08.0087 si riferiscono, rispettivamente, alle quote capitale e alle quote interessi delle rate di rimborso del mutuo per la copertura del disavanzo per debito autorizzato e non contratto. In fase di redazione della proposta di DDL relativo alla manovra finanziaria 2016-2018 si era ritenuto di dover attivare un mutuo "tradizionale" e, conseguentemente, era stato stanziato in entrata l'intero importo del mutuo che si intendeva contrarre e in spesa i relativi oneri finanziari a partire dallo stesso esercizio 2016. A seguito di approfondimenti e di interlocuzioni con Cassa depositi e prestiti, è invece emersa la possibilità di attivare un mutuo a erogazione multipla, tipologia più confacente e conveniente rispetto alle disposizioni normative (nazionali e regionali) che stabiliscono una correlazione diretta tra il mutuo a copertura del disavanzo da debito autorizzato e non contratto e il manifestarsi di effettive esigenze di cassa. Tenendo conto delle maggiori complessità connesse alla specifica tipologia del mutuo ad erogazione multipla e del conseguente allungamento dei tempi necessari alla selezione dell'Istituto mutuante e alla stipula del relativo contratto, nonché delle proiezioni dell'andamento della cassa per l'anno 2016, anche in questo caso, già al momento dell'approvazione della manovra finanziaria risultava evidente che non si sarebbe potuto procedere alla stipula del contratto e all'eventuale richiesta di erogazione prima dell'ultimo bimestre dell'anno, consentendo il rinvio del pagamento delle corrispondenti rate di rimborso del prestito all'esercizio successivo. Come nel caso precedente, il rinvio del rimborso delle rate all'esercizio successivo non comporta una riduzione dell'autorizzazione complessiva alla contrazione.

In entrambi i casi – ancorché fossero già note le circostanze sopra evidenziate – l'urgenza di approvare la manovra entro i termini autorizzati per l'esercizio provvisorio (31 marzo) ha concretamente impedito di apportare le suddette modifiche in tale contesto normativo.

Infine, con riferimento ai capitoli SC01.0128, SC01.0165, SC01.0354 e SC08.0070, si è potuta constatare la sovrastima dello stanziamento, in quanto per i primi tre capitoli lo stanziamento medesimo è stato dimensionato sulla base del personale in servizio al 31.12.2015 e non ha tenuto conto del programma di pensionamento per il 2016 comunque già noto alla data dell'approvazione della manovra stessa, mentre lo stanziamento del capitolo SC08.0070, che accoglie la quota interessi di diversi mutui già in essere, è stato erroneamente commisurato in base ad una rata



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

interessi prevista nel piano di ammortamento 2015 anziché a quella del 2016.

Per effetto del suesposto riassorbimento del disavanzo, ed al fine di garantire il generale principio del pareggio del bilancio si è inoltre proceduto a rettificare in riduzione la previsione del parziale ripiano del suddetto disavanzo prevista nel 2017 per euro 1.355.608,79 – esposta nella voce “disavanzo di amministrazione” in aggiunta rispetto alla quota trentennale di ripiano prevista dall'articolo 6, comma 1, della L.R. n. 31/2015 - e ad accantonare il saldo positivo per il 2017 pari a euro 136.897.078,26 e il saldo positivo per il 2018 pari a euro 34.659.968,87 in apposito fondo della missione 20 programma 3, garantendo in tal modo l'equilibrio del bilancio per ciascun esercizio.

La scelta di accantonare in tale fondo i suddetti avanzi è stata effettuata tenuto conto del fatto che, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui – analiticamente elencati nella delibera della Giunta regionale n. 39/12 del 5.08.2015 con il riferimento ai provvedimenti che ne certificano le relative ragioni giuridiche ed esigibilità – in tutti gli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio di previsione 2016-2018 i residui attivi re-imputati a ciascuna annualità sono di importo superiore ai residui passivi re-imputati a ciascuna annualità e che quindi la predetta eccedenza, riguardante gli esercizi 2017 e 2018, non è necessaria alla copertura dei residui passivi re-imputati nelle annualità successive. L'Assessore evidenzia altresì che il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui è annualmente ripianato, in via prioritaria come prima voce di spesa del bilancio triennale autorizzatorio, in quote costanti pari ad euro 32.289.147,19 (arrotondato a 32.290.000,00), ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge regionale 31/2015 e che il periodo del ripiano stabilito in trenta anni con la predetta disposizione è stato ridotto per effetto della maggiore riduzione del disavanzo medesimo, pari a 79.946.187,07, rispetto alla quota annuale di ripiano, come risulta dal rendiconto del 2015 approvato con la legge regionale n. 35/2016. Inoltre, il risultato di amministrazione presunto 2016 esposto nel preconsuntivo allegato alla manovra di bilancio 2017-2019, approvata con la delibera della Giunta regionale n. 70/19 del 29,12.2016, evidenzia un ulteriore miglioramento presunto del suddetto disavanzo pari a circa 132,9 milioni di euro, ulteriori rispetto alla quota annuale di ripiano, dimostrando la piena capacità del bilancio regionale di assorbire il disavanzo medesimo in misura anche maggiore rispetto alla quota annuale di ripiano.

L'Assessore prosegue evidenziando che le sopra illustrate modifiche della legge n. 6 del 2016 comportano in via consequenziale la necessità di correggere le leggi regionali strettamente correlate, nel frattempo adottate, n. 32 e n. 36 del 2016, che saranno oggetto di conseguenti modifiche con successiva proposta di disegno di legge da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale prima dell'approvazione del consuntivo 2016.